

IVA

La fattura esclude il corrispettivo telematico

di **Sandro Cerato**

L'emissione della fattura, cartacea o elettronica (in relazione al soggetto che la emette), **esclude l'obbligo di memorizzazione ed invio del corrispettivo telematico** per i soggetti di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#), i quali, a partire da oggi, lunedì **1° luglio**, in alcuni casi sono già chiamati all'obbligo di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#).

Deve a tal proposito essere ricordato che l'[articolo 17 D.L. 119/2018](#) (modificando l'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#)) ha esteso l'obbligo, a partire dal **1° gennaio 2020**, a tutti i soggetti di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) di **memorizzazione ed invio dei corrispettivi elettronici**.

Tale obbligo è anticipato al **1° luglio per i soggetti (di cui allo stesso [articolo 22](#)) che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore ad euro 400.000**.

Sul punto, è opportuno ricordare che la determinazione del volume d'affari deve tener conto di **tutte le operazioni realizzate dal soggetto passivo**, e quindi anche quelle documentate da fattura, con la conseguenza che non sono pochi i soggetti coinvolti **nell'obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici** già a partire da oggi, **1° luglio**.

Restano esclusi fino alla fine del 2019 le situazioni in cui i corrispettivi sono "**marginali**", ossia **non superano l'1% del volume d'affari realizzato nel 2018** (come precisato dal **D.M. 10.05.2019**).

È bene sottolineare che **l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici** non cambia il rapporto esistente con la fattura di cui all'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), poiché il successivo **articolo 22** continua a prevedere **l'obbligo di emissione della fattura** da parte del commerciante al minuto (o di altro soggetto rientrante nell'ambito applicato dell'**articolo 22**) **laddove sia richiesta da parte del cliente**.

A tale proposito, è utile evidenziare che l'Agenzia delle entrate, con la [risposta all'istanza di interpello n. 149 del 21.05.2019](#) ha precisato che **il soggetto passivo può emettere fatture anche in via facoltativa**, e quindi anche in assenza di una richiesta da parte dell'acquirente o committente.

Tale facoltà, infatti, può essere utile in quanto **fa venir meno l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico del corrispettivo**.

In merito a tale aspetto, la **recente circolare di Assonime (n. 14/2019)** evidenzia un aspetto

critico in merito al rapporto tra i due adempimenti, ossia il corrispettivo elettronico e la fattura elettronica, soprattutto per quanto riguarda l'**ambito soggettivo**.

Più in particolare, nella disciplina della fattura elettronica vi sono degli **esoneri di carattere soggettivo** (indicati nell'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)) che non si ritrovano nella disciplina dei corrispettivi telematici.

Ad esempio, si considerino i **soggetti che aderiscono al regime forfettario o a quello di vantaggio** (meglio conosciuto come regime dei "minimi") che **sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica**, ma sono comunque obbligati alla **memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici** (se rientrano nelle fattispecie di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#)).

In tale ipotesi, sostiene correttamente **Assonime**, tenendo conto della **risposta n. 149/2019 dell'Agenzia**, pare corretto ritenere che **l'emissione (sia pure volontaria) della fattura sostituisca l'obbligo del corrispettivo telematico, anche se la fattura è emessa in formato cartaceo**, trattandosi di soggetti che, come detto, **non hanno l'obbligo di fattura elettronica**.



Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >